

STATUTO

**VIVA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARDITO NA VIA BONAVOLONTA'
19

Numero REA: NA - 1133637

Codice fiscale: 10810141217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	viene delegata a curare le pratiche occorrenti per la legale	
	costituzione della società e richieste per l'ottenimento	
	delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, inclusa	
	l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative.	
	VII) Le spese per la costituzione della società, poste a	
	carico della società medesima, dell'importo globale	
	approssimativo di euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero	
	zero) cedono a carico della società medesima.	
	VIII) La società viene costituita sotto la piena osservanza	
	delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello	
	Statuto sociale qui di seguito riportato.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	"VIVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."	
	TITOLO I -DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.	
	ART.1	
	La società ha la seguente denominazione sociale:	
	"VIVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."	
	La società è una cooperativa a capitale variabile, soggetta	
	alle disposizioni dell'art. 2511 s.s. del codice civile,	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, s.m.i., dal D.Lgs. n.	
	112/2017, dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché alle disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai	
	sensi dell'art. 2519, u.c., cod. civ..	
	ART.2	

	La società ha sede in Cardito (NA).	
	La società potrà istituire sedi secondarie, filiali,	
	depositi, uffici amministrativi e comunque locali destinati	
	all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che	
	all'estero.	
	ART.3	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2070 (duemilasettanta), salvo proroga o anticipato	
	scioglimento nei modi e termini di legge.	
	TITOLO II- SCOPO - OGGETTO	
	ART.4	
	La società ha scopo mutualistico e non di lucro.	
	Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, la	
	società intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi, di cui alla lettera A) della	
	citata L. 8 novembre 1991 n. 381.	
	Il rapporto di lavoro che i soci instaureranno con la	
	Cooperativa potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, ivi	
	compresa la collaborazione coordinata non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento	
	giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci	
	volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381,	

	s.m.i..	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata o in	
	altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto	
	previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8	
	novembre 1991, n.ro 381, s.m.i..	
	La Cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge, potrà	
	svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il	
	carattere di mutualità prevalente.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	
	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e	
	transitorie cod. civ., la presente cooperativa sociale è	
	considerata cooperativa a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati,	
	oltre che dalla legge anche, nel rispetto di ogni	
	applicabile norma di legge, da Regolamenti che	
	determineranno, in ossequio alle norme e ai principi di	
	legge e agli applicabili criteri emanati dalle Autorità	
	competenti, le regole inerenti allo svolgimento	

	dell'attività mutualistica e ai rapporti tra società e soci	
	e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e	
	approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	ART. 5	
	Per raggiungere lo scopo sociale, la società ha ad oggetto	
	l'esercizio, in proprio o in convenzione con enti pubblici	
	e/o privati, delle seguenti attività:	
	- attività di gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi rese, in particolare, in favore di minori, anche	
	coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,	
	ragazze madri, immigrati, anziani ed inabili adulti,	
	tossicodipendenti.	
	In tale ambito, la cooperativa potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	- istituire e/o gestire in proprio e/o per conto terzi, di	
	enti pubblici e/o privati: case famiglia per minori;	
	comunità, case alloggio, centri residenziali per disabili	
	fisici, psichici, minori e anziani; centri antiviolenza e di	
	accoglienza per donne in difficoltà; centri polifunzionali,	
	centri sociali, centri e strutture per lo svolgimento di	
	servizi socio-assistenziali; comunità di assistenza	
	socio-sanitarie; centri di ascolto e di orientamento al	
	lavoro per i giovani; centri di educazione sessuale; centri	
	educativi, centri di lettura, scrittura creativa e	
	doposcuola; centri di aggregazione sociale e di animazione	

	territoriale; centri di pronto intervento; centri sportivi;	
	centri ricreativi, ludoteche, mediateche; asili nido,	
	centri per l' infanzia; mense; centri culturali; colonie,	
	centri di vacanza con soggiorno residenziale, campi gioco,	
	campeggi, case vacanza;	
	- prestare servizi di assistenza socio sanitaria anche	
	domiciliare e di tipo integrato, anche con supporto	
	psicologico;	
	- prestare servizi atti ad inserire le persone svantaggiate	
	nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di	
	emarginazione;	
	- prestare servizi di tutoraggio, baby tutor e baby	
	trasporto;	
	- promuovere attività finalizzate alla diffusione della	
	cultura, alla sicurezza socio - ambientale, nel rispetto	
	della legalità, alla prevenzione dei rischi, alla sicurezza	
	del cittadino e dell' ambiente, alla diffusione della pace	
	sociale, contro i fenomeni di indigenza, usura, ludopatia,	
	droga, povertà e disoccupazione, denigrazione della dignità	
	personale e degrado urbano, violenze su minori e donne,	
	violenza sociale ed ambientale, nonchè alla promozione della	
	integrazione scolastica e degli immigrati, alla gestione del	
	tempo libero, all' orientamento, alla formazione, all'	
	inserimento lavorativo ed all' elevazione professionale;	
	- promuovere incontri e meetings, per realizzazione di	

	studi, analisi e ricerche sui fabbisogni sociali e	
	formativi, su esperienze e problematiche dell'assistenza	
	sociale, sanitaria, sulle problematiche occupazionali, della	
	formazione e dell'integrazione sociale e scolastica, anche	
	mediante la produzione, distribuzione e diffusione di	
	filmati, libri, riviste, cartellonistica, siti internet,	
	per fini didattici formativi ed informativi;	
	- promuovere attività volte alla difesa dell'ambiente	
	attraverso iniziative tendenti all'educazione ambientale	
	nonché alla prevenzione di malattie sociali derivanti	
	dall'inquinamento ambientale.	
	Il tutto con la precisazione che ogni e qualsiasi attività	
	propria delle professioni intellettuali, ove necessaria,	
	sarà svolta direttamente, individualmente e sotto la	
	personale responsabilità di professionisti all'uopo	
	abilitati ai sensi di legge, e previo il conseguimento delle	
	necessarie abilitazioni, nel rispetto delle norme di legge e	
	di tutte le norme previste da leggi speciali.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà	
	concorrere a gare, aste pubbliche e licitazioni private,	
	stipulare appalti e convenzioni con enti pubblici e privati,	
	Amministrazioni dello Stato, Enti locali, territoriali e non	
	territoriali, nonchè compiere operazioni commerciali,	
	industriali ed immobiliari connesse all'attività principale,	
	assumere partecipazioni in altre imprese, società, consorzi	

	ed altri enti la cui attività sia analoga, affine o connessa	
	con la propria, ma sempre e comunque come attività non	
	prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti	
	del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle	
	disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93 con	
	esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98 e	
	successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel	
	rispetto della normativa vigente in materia.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà	
	avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi	
	vigenti e future.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART. 6	
	I soci si distinguono in:	
	a) "SOCI COOPERATORI".	
	I soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro	
	remunerato, in modo da ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, professionali e sociali e	
	socio-lavorative.	
	Il numero dei "soci cooperatori" non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge ed è variabile nei limiti	
	previsti dalla legge stessa.	

	Se, successivamente alla costituzione il numero dei "soci	
	cooperatori" diviene inferiore a quello stabilito dalla	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve	
	essere posta in liquidazione.	
	b) "SOCI VOLONTARI"	
	I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.	
	I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione	
	del libro dei soci e devono essere in numero non superiore	
	alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	Possono essere soci, purchè in possesso di ogni altro	
	necessario requisito di legge:	
	- le persone fisiche, di ambo i sessi, che abbiano compiuto	
	il diciottesimo anno di età.	
	Essi per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o	
	specializzazione, devono poter partecipare direttamente	
	all'attività sociale ed attivamente operare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo e devono avere o essere in grado di	
	acquisire una professionalità attinente alla natura	
	dell'attività esercitata dalla cooperativa.	
	Possono essere comunque ammesse come soci, nei limiti	
	consentiti dalla legge, persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	

	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere	
	soci anche:	
	- lavoratori tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa	
	e coloro che non siano in possesso dei requisiti che	
	fossero richiesti dalla legge.	
	I soci hanno i diritti che spettano loro per legge, incluso	
	il diritto di:	
	a) partecipare alle riunioni e alle deliberazioni	
	dell'assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi della cooperativa nei modi e nei	
	limiti fissati dalle legge, dallo statuto, dai regolamenti e	
	dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermo ogni obbligo sancito dalla legge e dal presente	
	statuto,	
	ogni socio, per il fatto della sua partecipazione alla	
	cooperativa, si obbliga a:	
	- osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti	
	interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	

	- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla	
	cooperativa di riporre affidamento nella sua attitudine	
	personale e professionale a partecipare all'attività sociale	
	e al conseguimento degli scopi sociali, e altresì:	
	- partecipare all'attività e alle iniziative della società,	
	ai sensi di legge e del presente statuto;	
	- prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli	
	appositi regolamenti, nonché in caso di soci volontari:	
	- prestare la propria attività di volontariato secondo le	
	esigenze in atto e nei modi e nei limiti di quanto previsto	
	negli appositi regolamenti interni; fermo ogni altro obbligo	
	imposto dalla legge.	
	ART. 7	
	La prestazione di lavoro del socio cooperatore e il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	appositi regolamenti interni, redatti dall'organo	
	amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi	
	di legge.	
	I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri	
	di carattere economico, produttivo e finanziario, in	
	presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di	
	crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da	

	adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento	
	nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate	
	dalle leggi.	
	I regolamenti interni dovranno definire comunque la	
	tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare	
	con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso	
	quanto prescritto dalla legge e dovranno essere depositati	
	nei termini di legge presso gli uffici competenti.	
	Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le	
	prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e	
	le modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente	
	sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 2, comma 4,	
	della legge 381/1991, s.m.i..	
	ART. 8	
	Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale	
	dovranno risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza,	
	domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino	
	straniero alla domanda dovrà essere allegata copia di idoneo	
	permesso di soggiorno in Italia; in caso di persona	
	giuridica i dati identificativi dell'Ente e il luogo della	
	sua costituzione;	
	b) l'indicazione della categoria di socio cui intende	
	appartenere e della effettiva attività svolta, della	

	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute, nonché del tipo e delle condizioni del rapporto	
	di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con gli appositi regolamenti;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti	
	di legge e di statuto.	
	Nella domanda di ammissione, corredata della documentazione	
	atta a comprovare le ricorrenze dei requisiti per	
	l'ammissione, l'aspirante socio dovrà:	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;	
	- obbligarsi a partecipare alle attività sociali;	
	- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in	
	atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni;	
	ferme restando le esigenze della Cooperativa e fermo il	
	rispetto di ogni norma di legge in materia.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato e	
	attenendosi a criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La procedura di ammissione è regolata dalle disposizioni di	

	cui all'art. 2528 cod. civ. e dalle altre norme di legge in	
	materia.	
	ART. 9	
	Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale che	
	dovrà essere versata ai sensi di legge.	
	Dovrà altresì versare immediatamente l'eventuale	
	soprapprezzo, determinato dall'Assemblea giusta la	
	previsione dell'art. 2528 cod. civ.	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento	
	delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte	
	degli amministratori, essere escluso a norma del combinato	
	disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..	
	ART. 10	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Ciascun socio è tenuto a comunicare alla Cooperativa, con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con	
	messaggio di posta elettronica, ogni variazione dei dati	
	previsti dal presente articolo.	
	Il socio è tenuto inoltre a comunicare qualsiasi altra	
	variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di	
	domanda di ammissione o successivamente.	
	TITOLO IV - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - RECESSO - ESCLUSIONE	
	- MORTE	
	ART. 11	

	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non é autorizzata dagli	
	amministratori, giusta quanto prescritto dall'art. 2530,	
	cod. civ., fermo inoltre il rispetto di ogni altra	
	inderogabile norma di legge in materia.	
	Al trasferimento delle quote si applicano le disposizioni	
	previste dall'art.2530 cod. civ. e dalle altre norme di	
	legge in materia.	
	ART. 12	
	La qualità di socio si perde per recesso e esclusione e, se	
	il socio è persona fisica, per morte, e negli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	ART. 13	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge e comunque quando:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi	
	di ordine familiare e personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato,	
	autonomo o di altra natura, sia stato risolto ad iniziativa	
	della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per	
	indisponibilità di occasioni di lavoro, nel rispetto	
	comunque delle limitazioni di legge in materia.	
	Il socio volontario può recedere liberamente con un	

	preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.	
	Il recesso di soci persone giuridiche è libero purchè sia	
	decorso almeno un anno dal loro ingresso in società.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla	
	Cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o messaggio di posta elettronica inviato	
	all'indirizzo di posta elettronica certificata della	
	Cooperativa stessa, purchè sia conseguita la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, ovvero mediante lettera	
	consegnata a mano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e sottoscritta da quest'ultimo per ricevuta.	
	Si applicano al recesso le disposizioni previste dall'art.	
	2532 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.	
	ART. 14	
	L'esclusione del socio, oltre che in ogni altro caso	
	previsto dalla legge e dal presente statuto, può aver luogo	
	quando il socio:	
	1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	2) risulti mancante o aver perso i requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società e, nel caso di persone	
	giuridiche, in caso di scioglimento;	
	3) venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto nel	

	rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile al	
	riguardo;	
	4) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle	
	delibere dell'Assemblea dei soci o dal rapporto	
	mutualistico, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;	
	5) previa intimazione da parte degli amministratori, per	
	mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota	
	sottoscritta, ai sensi dell'art. 2531, cod. civ.;	
	6) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali e/o dimostri comunque mancanza di interesse alla	
	propria permanenza in società;	
	7) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;	
	8) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma, cod. civ..	
	L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione e la relativa delibera deve essere motivata.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta	
	elettronica, purchè sia conseguita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione ai sensi di legge.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti nel rispetto	
	delle vigenti disposizioni di legge.	
	ART. 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari, hanno	
	diritto alla liquidazione della quota in conformità di	
	quanto disposto dagli artt. 2534 e 2535 cod. civ.	
	ART. 16	
	La liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi	
	del socio defunto è regolata dalle disposizioni dell'art.	
	2535, cod. civ. e dalle altre applicabili norme in materia.	
	La liquidazione della quota ha luogo dunque sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota di capitale da essi effettivamente	
	versata, alla quale aggiungere, consentendolo la legge, gli	
	eventuali dividendi maturati e non riscossi e da cui dedurre	
	proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato.	
	Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del	

	predetto bilancio di esercizio.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui versata, si matura nella misura,	
	con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.	
	Gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della	
	quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti	
	che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno	
	tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione	
	medesima.	
	Ferma l'applicazione di ogni altra inderogabile norma di	
	legge al riguardo.	
	La responsabilità del socio uscente e degli eredi del socio	
	defunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.	
	2536 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 17	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da	
	quote del valore nominale ciascuna non inferiore nè	
	superiore ai limiti di legge, nel rispetto della	
	disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva formata dai versamenti a titolo di	
	sovrapprezzo:	

	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 59/1992 e s.m.i., per quanto applicabile;	
	e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura	
	di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) da ogni altra riserva o fondo costituiti e/o previsti	
	dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè	
	durante la vita della società nè in caso di scioglimento	
	della società medesima.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la	
	cooperativa con il suo patrimonio.	
	ART. 18	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale con	
	modificazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2524,	
	3° co., cod. civ.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata dagli amministratori, nel rispetto comunque di ogni	
	applicabile norma di legge al riguardo.	
	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DIVIETI E OBBLIGHI	
	ART. 19	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	

	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.	
	Il progetto di bilancio, redatto con l'osservanza delle	
	norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le	
	condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cod.	
	civ; in questi casi gli amministratori segnalano nella	
	relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., le ragioni	
	della dilazione. Il bilancio, una volta approvato	
	dall'Assemblea, sarà poi depositato e pubblicato ai sensi di	
	legge. E' fatto salvo ogni altro adempimento contabile	
	previsto dalla legge, che dovrà essere assolto con le	
	modalità e i termini prescritti dalla legge stessa.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, ai sensi e nei limiti	
	delle disposizioni di legge, ferme restando le quote da	
	destinarsi, nelle misure e con le modalità previste dalla	
	legge, al fondo di riserva legale, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione e ad ogni	
	altra riserva o fondo previsti della legge.	
	Gli eventuali utili residui, consentendolo la legge, possono	
	essere destinati dall'Assemblea che approva il bilancio:	
	- a ulteriore riserva e, eventualmente:	

	- all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dalla Assemblea medesima e che non potrà	
	essere superiore a quanto stabilito dall'art 2514, 1° co.,	
	lettera a) cod. civ., e quindi non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società è superiore ad un quarto;	
	potrà essere destinata a dividendo una quota inferiore alla	
	metà degli utili, il tutto nel rispetto dell'art. 2545	
	quinquies, 2° co., cod. civ. e nei limiti imposti da ogni	
	altra applicabile norma di legge al riguardo e fermo ogni	
	altro e diverso limite che sarà prescritto dalla legge.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci avviene nel rispetto	
	dell'art. 2545 sexies, cod. civ. e nei limiti prescritti	
	dalla legge.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	la erogazione ai soci operatori, a titolo di ristorno, di	
	un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore	
	ai limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno di cui sopra compete ai soci operatori in	
	proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno	

	prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati	
	dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della legge e della	
	parità di trattamento.	
	Qualora fosse per legge consentita l'emissione di strumenti	
	finanziari, la remunerazione degli strumenti medesimi, ai	
	sensi dell'art. 2514, 1° co., lettera b) cod. civ. non potrà	
	essere superiore al limite disposto per i requisiti della	
	mutualità prevalente.	
	ART. 20	
	E' fatto divieto alla cooperativa ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2514 cod. civ., di	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire riserve tra i soci.	
	Sempre ai sensi e per gli effetti del predetto art. 2514	
	cod. civ. la cooperativa è obbligata a:	
	d) devolvere, in caso di scioglimento, l'intero	
	patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale sociale,	
	ed i dividendi eventualmente maturati - ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	TITOLO VII - ASSEMBLEE	
	ART. 21	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dall'atto costitutivo, nonchè, consentendolo la legge, sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo della compagine sociale	
	sottopongono alla loro approvazione e su ogni altro	
	argomento attribuito alla loro competenza dalla legge.	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Il diritto di voto spetta ai soci ai sensi di legge.	
	Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	posseduta.	
	ART. 22	
	L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti	
	dalla legge.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede	
	sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.	
	La convocazione è effettuata, nel rispetto delle norme di	
	legge, mediante:	
	- lettera raccomandata A.R. o telegramma spediti ai soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza,	
	- messaggio di posta elettronica inviato almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica dei	

	soci e che costoro avranno comunicato per iscritto alla	
	società, purchè sia conseguita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e	
	sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto	
	termine.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,	
	giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se	
	l'assemblea non è stata convocata in conformità alle	
	precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipino tutti i	
	soci ai sensi di legge e tutti i componenti dell'organo	
	amministrativo e - se nominato - dell'organo di controllo,	
	siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto,	
	e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea può anche essere tenuta in audio-video	
	conferenza con gli interventi dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento dei soci.	
	ART. 23	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare con delega scritta, anche non	
	autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in	

	materia, ed in ossequio alle quali la relativa	
	documentazione è conservata agli atti sociali.	
	ART. 24	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona	
	designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio,	
	designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale	
	venga redatto da un Notaio.	
	ART. 25	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	ai sensi di legge.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve	
	essere dato conto nel verbale.	
	ART. 26	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti	
	spettanti ai soci stessi e delibera a maggioranza assoluta	
	ai sensi di legge. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del	
	secondo comma dell'articolo 2479, cod. civ., l'assemblea	
	delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	più della metà dei voti spettanti ai soci.	

	Sono fatte salve le diverse maggioranze inderogabilmente	
	richieste dalla legge.	
	TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ART. 27	
	La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo	
	di sette membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto	
	determinato dall'assemblea all'atto della nomina.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati	
	dall'Assemblea: essi restano in carica per tutto il tempo	
	che verrà stabilito all'atto della nomina che comunque non	
	può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi ai	
	sensi di legge e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori, salva diversa previsione di legge, sono	
	scelti tra i soci cooperatori, nel rispetto delle norme di	
	legge al riguardo.	
	ART. 28	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni di ufficio e, consentendolo la legge e nei	
	limiti da essa previsti, può essere assegnato loro un	
	compenso.	
	I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti	
	all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.	
	L'Assemblea stessa potrà deliberare la corresponsione agli	
	amministratori di indennità di fine rapporto, determinandone	

	l'ammontare.	
	In tal caso, la società provvederà ad accantonare in	
	apposito fondo i relativi importi.	
	In relazione all'indennità di cui sopra, potrà essere	
	stipulata apposita polizza assicurativa.	
	Il tutto secondo le applicabili norme di legge in materia e	
	nel rispetto di ogni inderogabile disposizione al riguardo.	
	ART. 29	
	L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto	
	quanto in forza di legge o, nel rispetto di ogni	
	inderogabile norma di legge, in forza del presente statuto	
	sia rimesso alla decisione dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge,	
	può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri determinando i limiti della delega.	
	ART. 30	
	La firma sociale e la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio spettano:	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè	
	- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti	
	delle rispettive deleghe. L'Organo Amministrativo può	
	nominare procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti.	
	ART. 31	

	Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il	
	Presidente, se non è nominato dall'Assemblea.	
	Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate	
	con metodo collegiale.	
	Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia	
	altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica	
	indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del	
	giorno.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:	
	- lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o messaggio	
	di posta elettronica, purchè in quest'ultimo caso sia	
	conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai	
	componenti del Consiglio di amministrazione stesso e, se	
	nominato, dell'Organo di controllo, ai rispettivi domicili o	
	numeri di telefax o indirizzi di posta elettronica, purchè	
	in quest'ultimo caso sia conseguita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso	
	Consiglio e, se nominato, dell'Organo di controllo, e	
	sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto	
	termine.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno	
	e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del	

	giorno.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le	
	formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti	
	del Consiglio di amministrazione e, se nominato, dell'Organo	
	di controllo.	
	Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono	
	svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a	
	partecipare.	
	TITOLO IX - CONTROLLI	
	ART. 32	
	Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge l'Assemblea nomina	
	l'Organo di controllo giusto l'art. 2543, cod. civ..	
	costituito e operante come per legge.	
	Ad esso organo di controllo spettano tutte le competenze e i	
	poteri attribuitigli dalla legge, fermo il rispetto di ogni	
	inderogabile norma di legge al riguardo. L'Organo di	

	controllo può essere costituito, consentendolo la legge, da	
	un solo componente ovvero da tre componenti effettivi e due	
	supplenti, muniti dei requisiti di legge, secondo quanto	
	determinato dall'assemblea all'atto della nomina.	
	All'Organo di controllo si applicano le norme all'uopo	
	previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.	
	La retribuzione annuale dei componenti dell'organo di	
	controllo, nei limiti previsti dalla legge, è determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Ferma la nomina di ogni altro organo previsto dalla legge	
	per il controllo interno della società.	
	TITOLO X - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	ART. 33	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione,	
	la fusione e la scissione della società sono disciplinate	
	dalle norme di legge in materia.	
	TITOLO XI - LIQUIDAZIONE	
	ART. 34	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi	
	dell'art. 2487 cod. civ e delle applicabili norme di legge	
	in materia.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e,	

	consentendolo la legge, i dividendi eventualmente maturati e	
	deliberati e non riscossi, saranno devoluti a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione previsti dalla legge o comunque nelle modalità	
	inderogabilmente prescritte dalle leggi.	
	TITOLO XII - DI SPOSIZIONI FINALI	
	ART. 35	
	L'organo amministrativo elaborerà appositi regolamenti per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che	
	determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica e ogni altro regolamento previsto	
	dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare,	
	modificare o abrogare detti regolamenti.	
	ART. 36	
	Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente	
	statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in	
	materia.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del	
	quale ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano	
	e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore	
	13 (tredici) e minuti 20 (venti).	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me Notaio.	
	Consta di fogli dieci per facciate trentasette fin qui della	
	presente.	

[illegible]